La Comunicazione all'Enea si estende ai bonus casa e mobili

Monitoraggio

Luca De Stefani

La Comunicazione «semplificata» all'Enea, introdotta nel 2018 e oggi richiesta solo per il «bonus elettrodomestici» e per gli interventi del «bonus casa», che «comportano» il «risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia» (strutture edilizie, infissi, impianti tecnologici, compresi fotovoltaico, accumulo e building automation), potrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il sismabonus (ordinario o super), all'acquisto dei mobili e a tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell'articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico. È stato infatti pubblicato il 30 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale 100 il decreto 30 aprile 2022, n. 36, contenente le «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)», che all'articolo 24 ha modificato l'articolo 16, comma 2-bis, del Dl 63/2013.

Nuovo scopo: Pnrr

Ora il nuovo articolo 16, comma 2-bis, del Dl 63/2013, in vigore dal 1° maggio 2022, prevede che la nuova Comunicazione all'Enea debba «garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», pertanto dovrebbe essere estesa anche agli interventi agevolati con il super sismabonus del 110%, oltre che agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, se trainati al 110% dal super sismabonus.

Il monitoraggio

Inoltre, considerando che lo scopo di questa Comunicazione non sarà più solo il «monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito», ma sarà il più generale «monitoraggio degli interventi» dell'articolo 16 del Dl 63/2013, dovrebbe comprendere anche tutti gli interventi di cui all'articolo 16, che non incidono sul risparmio energetico, come per esempio:

- gli interventi agevolati con il sisma bonus ordinario;
- l'acquisto dei mobili;
- tutti gli interventi agevolati con il bonus casa dell'articolo 16-bis del Tuir, che non incidono sul risparmio energetico.

La conferma dell'estensione della Comunicazione anche al sismabonus arriva anche dalla rubrica dell'articolo 24 del Dl 36/2022, che ha modificato l'articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013: «Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'Enea».

Decorrenza

La norma non specifica da quando queste informazioni dovranno essere inviate all'Enea, ma va ricordato che nel 2018 la Comunicazione «semplificata» all'Enea dei dati del «bonus casa» e del «bonus elettrodomestici», introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4), della legge di bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha interessato tutti gli interventi che sono terminati da questa data in poi. Per analogia, quindi, la nuova Comunicazione potrebbe interessare tutti gli interventi che sono terminati dal 1° maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl 36/2022) in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA